



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fermi - Da Vinci”
Via G. Deledda n. 2 - 09036 – GUSPINI (SU)
(Cod. Mecc. CAIC88400R – Cod. Fiscale 91013640924 – Cod. Univoco UFGOCA)
PEO: caic88400r@istruzione.it - PEC: caic88400r@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivoguspini.edu.it

All’Albo Pretorio
Al Sito web Amministrazione Trasparente

Avviso pubblico di selezione esterna all’Istituzione scolastica per il reclutamento della figura di Responsabile della Protezione dati ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 – triennio 2025-2028.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 37-39);
- VISTO** che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell’istituzione scolastica) di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- VISTO** che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);
- CONSIDERATO** che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 RGPD);
- CONSIDERATO** che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- VISTO** l’art. 7 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- VISTO** l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- VISTO** l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- VISTI** gli artt. 2222 e segg. c.c.;

CONSIDERATO che non sono presenti risorse professionali interne all'Istituto, pertanto l'Istituzione scolastica ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati esterno, attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 78 del 03/01/2025 per l'indizione della procedura di selezione esterna e pubblica per il reclutamento della figura di Responsabile della Protezione dati ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679, per il periodo dal 27.01.2025 al 26.01.2028;

DISPONE

la pubblicazione del presente avviso di selezione esterna per la selezione dell'RPD ai sensi degli artt. 37 e segg. del RGPD, per il periodo dal 27.01.2025 al 26.01.2028.

Art. 1 - Requisiti di ammissione

Possono presentare la candidatura **liberi professionisti titolari di partita IVA** in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- d) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
- e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Requisiti preferenziali:

1. Diploma di Laurea in discipline giuridiche e/o informatiche (laurea magistrale o titolo equivalente).
2. Master e/o titoli di studio post-universitari in materia di legislazione in tema di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003.
3. Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla legislazione in tema di privacy e/o alla sicurezza informatica.
4. Esperienze presso Amministrazioni con compiti ed attività inerenti il supporto nella gestione dei trattamenti dei dati personali sotto l'aspetto giuridico.
5. Esperienze presso Amministrazioni con compiti ed attività inerenti il supporto nella gestione dei trattamenti dei dati personali sotto l'aspetto informatico con particolare riferimento alla conoscenza delle metodologie di risk management, delle tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati.
6. Esperienze presso istituzioni scolastiche per attività di amministratore di sistema.

7. Pubblicazioni specifiche in materia di normativa sulla privacy sia sotto gli aspetti giuridici che informatici.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'incarico.

L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.

Art. 2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico Annalisa Piccioni, dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro le ore 13:00 del giorno 18 gennaio 2025**.

La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata dell'istituzione scolastica all'indirizzo caic88400r@pec.istruzione.it

La presentazione diretta può essere effettuata presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituzione scolastica dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

La candidatura dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
2. Allegato 2 – Scheda autodichiarazione titoli;
3. Curriculum Vitae in formato europeo;
4. Copia documento di identità in corso di validità.

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:

- Cognome e nome;
- Data e luogo di nascita;
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Dichiarare di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o di inconferibilità e/o incompatibilità come specificato all'art. 1;
- Indicare i titoli preferenziali di cui all'art. 1;
- Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente selezione.

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri titoli valutabili così come specificati all'art. 1.

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice

La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione allo scopo nominata ai sensi del Regolamento di Istituto sugli esperti esterni dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Titolo	Punteggio (Massimo 100 punti)
1. Diploma di laurea in discipline giuridiche o informatiche	Laurea magistrale/specialistica: massimo 8 punti
2. Master e/o titoli di studio post-universitari in materia di legislazione in tema di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003.	Punti per ogni titolo: 3 (fino a un massimo di 6 punti)
3. Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla legislazione in tema di privacy e/o alla sicurezza informatica;	Punti per ogni corso frequentato: 2 (fino a un massimo di 6 punti)
4. Esperienze presso Amministrazioni con compiti ed attività inerenti il supporto nella gestione dei trattamenti dei dati personali sotto l'aspetto giuridico;	Punti per ogni precedente esperienza lavorativa: 5 (fino a un massimo di 20 punti)
5. Esperienze presso Amministrazioni con compiti ed attività inerenti il supporto nella gestione dei trattamenti dei dati personali sotto l'aspetto informatico con particolare riferimento alla conoscenza delle metodologie di risk management, delle tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati	Punti per ogni precedente esperienza lavorativa: 5 (fino a un massimo di 20 punti)
6. Esperienze presso istituzioni scolastiche per attività di amministratore di sistema	Punti per ogni precedente esperienza lavorativa: 4 (fino a un massimo di 20 punti)
7. Pubblicazioni specifiche in materia di normativa sulla privacy	Punti per ogni pubblicazione: 4 (fino a un massimo di 20 punti)

Si precisa che nella sezione dei “Titoli dichiarati” previsto nell'allegato 2, dovranno essere esplicitati in maniera dettagliata tutti i titoli dichiarati, che dovranno essere indicati altresì nel Curriculum Vitae, pena la nullità delle dichiarazioni rese in maniera difforme.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative presso altre Amministrazioni Pubbliche;
- il candidato con minore età.

Art. 4 - Pubblicazione graduatoria

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale www.istitutocomprensivoguspini.edu.it

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo caic88400r@pec.istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio.

Trascorsi i cinque giorni la graduatoria diventa definitiva.

Art. 5 - Contratto da stipulare, durata e relativo compenso

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice Civile.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La durata del presente contratto è di anni 3 (tre) decorrenti dal 27/01/2025 fino al 26/01/2028.

Non è ammesso il rinnovo ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. e) del D.lgs. n.165 del 2001.

Il compenso per la prestazione è di **Euro 1.500,00** comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta).

Il compenso verrà corrisposto annualmente per l'importo onnicomprensivo di Euro 500,00 previa emissione della fattura elettronica, entro 30 giorni dal termine della prestazione annuale.

Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico

Il soggetto selezionato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) svolgere ulteriori compiti, purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali, in senso esemplificativo e non esaustivo: tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; assicurare il corretto livello di interlocuzione con il RPD dei gestori di dati esterni (a mero titolo di esempio: registro elettronico, segreteria digitale);

- g) garantire annualmente n. 3 ore di aggiornamento al personale scolastico in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 - Rinuncia e surroga

In caso di rinuncia all'incarico di RPD si procederà alla surroga mediante scorrimento della graduatoria di merito di cui all'art. 4 o, in caso di esaurimento, si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso di selezione.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) e del D. Lgs. n° 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n° 101/2018 (Codice Privacy), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso questa Istituzione scolastica per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando.. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE n° 2016/679.

Articolo 9 - Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.

Articolo 10 - Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è pubblicato all'albo e sul sito di questa istituzione scolastica all'indirizzo www.istitutocomprensivoguspini.edu.it

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 9 e 10 del D.P.R. N.207/120, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Annalisa Piccioni.

Guspini, 03/01/2025

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Annalisa Piccioni

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]